

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 44 del 12.12.2002

CAPO I Norme Generali

Art. 1 **Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, nr. 1265 e successive modificazione ed aggiunte;
- al regio Decreto 9 luglio 1939, nr. 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 recante "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria" il servizio di Polizia Mortuaria in tutto il territorio di questo Comune.

Art. 2 **Responsabilità del Comune .**

Il Comune, mentre ha cura perché nell' interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette , a loculi, ecc.

CAPO II Trasporto dei Cadaveri.

Art. 3 **Disciplina del trasporto dei cadaveri.**

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo III del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 4 **Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere espressa dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi {inumazioni, tumulazione, epigrafi, ecc.}.

Art. 5 **Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.**

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 nr. 285, ne darà notizia alla Polizia Comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 6
Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285, all'ultima abitazione affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri. Il trasporto può aver luogo dopo la visita necroscopica salvo diverso parere del coordinatore sanitario.

CAPO III
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 7
Ricevimento dei cadaveri.

Nei Cimiteri comunali devono essere ricevuti i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, nr. 285, nonché i nati e/o i residenti, se non residenti che abbiano risieduto per almeno dieci anni nel Comune di Riomaggiore. Eventuali richieste di seppellimento non rientranti nei precedenti casi potranno essere esaminate e deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità del Cimitero.

Art. 8
Sepoltura nei giorni festivi.

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al Cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 9
Orario di apertura dei Cimiteri al pubblico.

I Cimiteri resteranno aperti al pubblico tutti i giorni con il seguente orario:
dal 1 Maggio al 5 Settembre apertura ore 7.30 chiusura ore 19 dal 16 Settembre al 30 Aprile apertura ore 8 chiusura ore 17.
Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art. 10
Divieto di ingresso nei cimiteri.

Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

- ❑ ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- ❑ alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- ❑ alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- ❑ a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 11
Comportamenti vietati all'interno dei Cimiteri.

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente con il luogo, ed in particolare:
a- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare;

- b- introdurre armi, cani od altri animali;
 - c- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, ricordi, ornamenti , lapidi;
 - d- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - f- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g- disturbare in qualsiasi modi i visitatori ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
 - h- prendere fotografie di opere funerarie, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l- commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del Cimitero;
- I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Art. 12

Riti religiosi all'interno dei Cimiteri.

Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO IV

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 13

Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente , al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di polizia Mortuaria approvato con D.P.R.10.9.1990, nr. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 14

Inumazioni e tumulazioni.

Le inumazioni e le tumulazioni di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 7.

Tuttavia, per esigenze particolari e a richiesta scritta dei famigliari, sentito il coordinatore sanitario, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni sette. In quest'ultimo caso il custode del Cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco con ordinanza motivata, da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro, nel campo comune, previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75 - comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10.9.1990 , nr. 285.

Art. 15
Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 16
Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, é consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 17
Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO V
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 18
Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, nonché quelle integrative di questa regolamento.

Art. 19
Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:
dal 1/10 al 31/5.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Art. 20
Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, nr. 285.

Art. 21
Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 22
Incenerimento dei materiali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.
Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10.9.1990 nr. 285, per quanta concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10.9.82 nr. 915 e successive modificazioni.

Art. 23
Estumulazioni.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90, nr. 285. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 24
Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle estumulazioni (compresa la fornitura delle eventuali apposite cassette metalliche) sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati.
Gli oneri relativi alle esumazioni ed alle inumazioni di salme estumulate per le quali non s'è ancora completato il processo di mineralizzazione sono a carico degli interessati.

CAPO VI

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.

Art. 25
Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri comunali senza la concessione o l'autorizzazione comunale

Art. 26
Assunzione di imprese per lavori privati nei Cimiteri.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 25 il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice con le modalità previste dalla normativa al momento vigente.

Art. 27
Occupazione temporanea del suolo.

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiale - elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 28
Materiale di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 29
Orario di lavoro. Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro indicato all'atto della concessione od autorizzazione.

Il sabato ed i giorni festivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 15 novembre é vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 30
Opere private - Vigilanza.

L'Ufficio Tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed controllo di tutte le opere private dei cimiteri.

Art. 31
Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private sono oggetto di apposito distinto regolamenti.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 32
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 33
Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il Regio Decreto 9 luglio 1939, nr. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché ogni altra disposizione di legge regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia;
- il Regolamento per la concessione di loculi cimiteriali e cellette o nicchie-ossario.

Art. 34
Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 35
Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, nr. 383 dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 nr. 1265 e della legge 24 novembre 1981, nr. 689.